

## COMUNE DI SUVERETO - Provincia di Livorno

### AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE -

P.zza dei Giudici  
57028 SUVERETO-(LIVORNO)



**Prog. n. 13/2024**

**OGGETTO: Certificato di destinazione Urbanistica.**

### IL RESPONSABILE



VISTA la richiesta del 06.02.2024 presentata dal Geom. Pucini Pietro, residente in Livorno in via E. Rignano n. 6, per il rilascio di un Certificato di Destinazione Urbanistica dei terreni distinti al C.T. del Comune di Suvereto al Foglio n. 51, Particelle n. 95-81-97-9 in loc. Le Case di Suvereto;

VISTO il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni *“T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia”*;

VISTO il Regolamento Urbanistico vigente;

VISTO il Piano Operativo adottato;

VISTA la vigente legislazione in materia;

### CERTIFICA

**CHE l'area ed i terreni descritti in premessa sono classificati urbanisticamente nel Regolamento Urbanistico vigente approvato con delibera consiliare n. 25 del 14.06.2011, divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul BURT n. 34 del 24.08.2011, come segue:**

*a) C.T. Foglio n. 51, Particelle n. 95-81-97-9:*

*- come assimilato alla “Zona E del D.M. 1444/68” - sottozona E1” (Aree agricole produttive) ove sono consentiti gli interventi di cui al Capo II del Titolo III (dall’art. 76 all’art. 84) delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico;*

*Su tali aree non insistono il Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e L.R.T. 39/2000, ed il Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 come definito dal Regolamento Urbanistico e dal PIT.*

*Inoltre su tali zone si applicano le regole di tutela ambientale e paesaggistica di cui ai Capi II, III e IV del Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.*

*I terreni in questione sono collocati all’interno della pericolosità idraulica “I.3 - pericolosità idraulica elevata (per criteri morfologici)” ed all’interno della pericolosità geomorfologica “G2c - pericolosità geomorfologica media”.*

**CHE l'area ed i terreni descritti in premessa sono classificati urbanisticamente nel Piano Operativo adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29.12.2022 come segue:**

*a) C.T. Foglio n. 51, Particelle n. 95-81-97-9:*

*- come “Zona E del D.M. 1444/68” - sottozona E1” (Aree agricole produttive) ove sono consentiti gli interventi di cui alla Parte Seconda Titolo IV del Piano Operativo adottato;*

*Su tali aree non insistono il Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e L.R.T. 39/2000, ed il Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 come definito dal Piano Operativo adottato e dal PIT.*

*I terreni in questione sono collocati all’interno della pericolosità idraulica “P1 –aree da pericolosità da alluvione bassa” ed all’interno della pericolosità geologica “G2 - pericolosità geologica media”.*



Si specifica inoltre:

- a) che con deliberazione consiliare n. 29 del 01.08.06 è stato adottato il Piano Strutturale d'Area, successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03.04.2007.
- b) che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24.7.07 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.3.15 di approvazione della di integrazione paesaggistica al PIT che introduce specifica disciplina di piano.
- c) che le aree coperte da bosco di cui all'art. 3 della L.R.T. 21.3.00 n. 39, sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico e Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 37 della citata L.R.T. 39/00 e suo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. n. 48/r del 08.08.03.
- d) che sui terreni, posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, grava il rispetto stradale di cui al nuovo Codice della Strada D.lgs. 285/92 e suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92.
- e) che con l'approvazione del Regolamento urbanistico trovano applicazione i piani attuativi vigenti di cui all'art. 97 e le salvaguardie di cui all'art. 98 delle relative Norme Tecniche di Attuazione.
- f) che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno rispettare l'art. 57 delle Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, gli artt. 45-46-47-48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo adottato, nonché il Piano Ambientale Energetico Regionale e della relativa normativa e legislazione regionale e nazionale vigente;
- g) che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2019 promuoveva l'avvio dei procedimenti urbanistico, valutazione ambientale strategica e conformazione del PIT/PPR per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 94 della L.R.T. 65/2014 tra i Comuni di San Vincenzo (Capofila), Sassetta e Suvereto. Successivamente il Comune di San Vincenzo (Capofila) unitamente ai Comuni di Suvereto e Sassetta con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019 ha dato formale avvio del procedimento alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- h) che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 16.09.2022 si provvedeva ad integrare l'avvio dei procedimenti urbanistico, valutazione ambientale strategica e conformazione del PIT/PPR per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 94 della L.R.T. 65/2014 tra i Comuni di San Vincenzo (Capofila), Sassetta e Suvereto. Successivamente il Comune di San Vincenzo (Capofila) unitamente ai Comuni di Suvereto e Sassetta con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 28.09.2022 ha provveduto ad approvare l'integrazione all'avvio del procedimento alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- i) che all'interno delle aree ricadenti nelle "Fasce di Rispetto e di Tutela" del Regolamento Urbanistico vigente e nelle "Zone Speciali" del Piano Operativo adottato, gli interventi dovranno rispettare oltre alla disciplina normativa degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati anche quanto disciplinato dalle norme di dette "Fasce di Rispetto e di Tutela" e "Zone Speciali";

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Il presente certificato è valido sei mesi dalla data del rilascio, sempreché non intervengono modificazioni allo strumento urbanistico vigente e adottato o alla legislazione vigente in materia. Si rilascia il presente certificato, su richiesta degli interessati, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 380/01.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(Geom. Antonino Micalizzi)  
(Documento firmato con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.L 82/2005)

